



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Piave, 31 - 20010 Vittuone (MI)

Tel. 02 90 111 080 - 02 9024781-E mail: [miic86200p@istruzione.it](mailto:miic86200p@istruzione.it);

Prot. 2373/II.1

Vittuone,

- Ai Genitori degli alunni
- Ai Docenti
- Al Personale ATA
- Agli Atti della scuola

Oggetto: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994,n.297, parte I- Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;
- VISTO l'O.M. 215 del 16/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995,n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998 che regola le elezioni degli organi Collegiali a livello di circolo e di istituto;
- VISTO l'O.M. n.267 del 04/08/1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali degli Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO la nota prot.n.26480 del 05/10/2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia che fissa il termine ultimo per il rinnovo dei Consigli di Istituto relativamente alle componenti triennali il 25 e 26 novembre 2018

**INDICE**

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto di questo Istituto Comprensivo Statale per il triennio 2018/2021

**per i giorni di domenica 18 novembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì' 19 novembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 13:30.**

**Viene istituito un unico seggio presso un'aula della Scuola Secondaria di I grado " Enrico Fermi ".**

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza **n**umerica superiore a 500 alunni, l'Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così **s**uddivisi:

- n.8 rappresentanti del personale insegnante
- n.8 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni
- n.2 rappresentanti del personale ATA (Amministrativo- tecnico- ausiliario)

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

#### Scadenze

- **Entro il 20/10/2018:** comunicazione alla Commissione Elettorale dei nominativi degli elettori
- **Entro il 23/10/2018:** formazione/deposito degli elenchi elettorali da parte della Commissione Elettorale; entro i 5 giorni successivi, ricorsi alla Commissione Elettorale avverso l'erronea compilazione degli elenchi
- **Dalle ore 9.00 del 29.10.2018 alle ore 12.00 del 29.10.2018:** presentazione delle liste dei candidati; entro i successivi 5 giorni regolarizzazione delle liste da parte della Commissione Elettorale (05.11.2018)
- **Dal 06.11.2018 al 16.11.2018:** propaganda elettorale
- Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto **(21.11.2018)**
- Ricorsi avverso i risultati delle elezioni: entro il quinto giorno dalla data di affissione all'albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Ruggeri  
*G. Ruggeri*

Si allegano:

Sintesi delle competenze del Consiglio di Istituto

Estratto articoli O.M. n.215 del 15/7/1991

### **Sintesi Competenze**

Il Consiglio di Istituto l'organo collegiale in cui sono rappresentate le componenti scolastiche: dirigente scolastico, docenti, non docenti, genitori.

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante su:

- approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (L 107/2015, art. 1 comma 14)
  - Programma annuale e conto consuntivo
  - acquisto di materiale di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici
  - adozione del regolamento di istituto
  - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola
  - partecipazione dell' istituto ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative
  - promozione di contatti con altre scuole
- Il Consiglio d'Istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi all' adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime inoltre parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto (DPR 31 MAGGIO 1974, n. 416 -art.6)

#### **Estratto O.M. n.215 del 15/7/1991**

##### **Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati**

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.

##### **Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste**

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione



apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

#### **Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati 4 1.**

Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200 (comma modificato dall'art. 1 dell'OM 293/96)

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

#### **Art. 33 - Esposizione delle liste**

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

#### **Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste**

1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:

- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

### **Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi**

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.